

Scheda No. 10/2016

ASSICURATO:	ZAMBONI TRASPORTI Via Ponte Gandovere, 41F 25064 GUSSAGO (BS) P.IVA: 00662340983
DECORRENZA:	ore 24:00 31.12.2016
LIMITI DI INDENNIZZO:	► Sez. RCV : € 200.000,00 Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dall'Art. 1696 del Codice Civile in materia di responsabilità del vettore stradale per i trasporti nazionali (1 Euro per Kg. di merce trasportata).
SEZIONE RCV:	Operante
SEZIONE DANNI PER CONTO:	Operante
CLAUSOLA 1/RCV 2006:	Non operante
CLAUSOLA 8/RCV 2006: (cisterne)	Non Operante
CLAUSOLA 9/RCV 2006 (merce deperibile):	Non operante
CLAUSOLA 83/15 (merce deperibile):	Non Operante
Estensioni, precisazioni:	Si precisa che, relativamente al fatturato che "transita" attraverso il network Pallex, già altrimenti assicurato, la copertura si considererà operante nei casi e con le modalità seguenti: <ul style="list-style-type: none">▪ se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente Polizza, le condizioni previsti in quest'ultima, saranno pienamente operanti come se le predette altre assicurazioni non esistessero;▪ se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la presente Polizza risarcirà l'Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente copertura.
DETERMINAZIONE DEL PREMIO:	Il premio della presente scheda viene così determinato:

**ITAS MUTUA**

Società capogruppo

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297

gruppooitas.it - segreteria.dirgen@gruppooitas.it - itas.mutua@pec-gruppooitas.it

P. Iva / C. F. / Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00008

Sezione RCV

Fatturato a "primo rischio": mediante l'applicazione del tasso finito di premio dello **0,25%** (inclusivo del premio rischi ordinari, rischi scioperi, ove applicabili, addizionale di gestione ed imposte di legge) sul fatturato noli preventivato relativo al periodo assicurativo stimato in **€ 2.400.000,00**, pari ad un premio di **€ 6.000,00**.

Fatturato a "secondo rischio (DIC/DIL)": mediante l'applicazione del tasso finito di premio dello **0,11%** (inclusivo del premio rischi ordinari, rischi scioperi, ove applicabili, addizionale di gestione ed imposte di legge) sul fatturato noli preventivato relativo al periodo assicurativo stimato in **€ 700.000,00**, pari ad un premio di **€ 770,00**.

Sezione Danni Per Conto

Fatturato a "primo rischio": mediante l'applicazione del tasso finito di premio dello **0,125%** (inclusivo del premio rischi ordinari, rischi scioperi, ove applicabili, addizionale di gestione ed imposte di legge) sul fatturato noli preventivato relativo al periodo assicurativo stimato in **€ 2.400.000,00**, pari ad un premio di **€ 3.000,00**.

Fatturato a "secondo rischio (DIC/DIL)": mediante l'applicazione del tasso finito di premio dello **0,05%** (inclusivo del premio rischi ordinari, rischi scioperi, ove applicabili, addizionale di gestione ed imposte di legge) sul fatturato noli preventivato relativo al periodo assicurativo stimato in **€ 700.000,00**, pari ad un premio di **€ 350,00**.

DEPOSITO:

Il premio a deposito (che deve intendersi "minimo" e comunque acquisto dagli Assicuratori) viene stabilito in **€ 10.120,00**, così scomposto:

Premio netto	€ 8.177,78
Accessori	€ 817,78
Imposte 12,5%	€ 1.124,44
Totale	€ 10.120,00

pagabile in **due rate** semestrali anticipate, ciascuna dell'importo di **€ 5.060,00** e scadenti rispettivamente il 06.05 ed il 06.11 di ogni annualità assicurativa.

SVILUPPO DEL PREMIO RATEALE

Compagnia	Quota %	Premio netto	Accessori 10%	Imposte 12,50%	Premio totale €.
RSA	80	3.271,11	327,11	449,78	4.048,00
VITTORIA ASS.NI	20	817,78	81,78	112,44	1.012,00
	100	4.088,89	408,89	562,22	5.060,00



► Avendo la presente scheda di adesione durata *inferiore* ad un anno, si procede all'addebito del premio a pro rata, per il periodo 31.12.2016 - 06.05.2017, calcolato come segue:
€ 5.060,00 x 126gg/180gg = **€ 3.542,00** così scomposto:

Premio netto	€ 2.862,22
Accessori	€ 286,22
Imposte 12,5%	€ 393,56
Totale	€ 3.542,00

Pagabile alla firma della presente scheda di adesione.

La presente Scheda di Adesione forma parte integrante del Programma Assicurativo garantito con la Polizza n° **1031.1005000011**; la Spett. le Assicurata dichiara di averne preso visione ed espressamente accettato i termini in essa contenuti.

Letta firmata e scambiata fra le Parti.

Emessa in 1 originale ad un solo effetto

Genova, 27 Dicembre 2016

Il Contraente

Antonakis Antoniou
Responsabile Divisione Tecnica Impresa
ITAS Mutua

Anche per conto della Coassicuratrice



ITAS MUTUA

Società capogruppo

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297

gruppaitas.it - segreteria.dirgen@gruppaitas.it - itas.mutua@pec-gruppaitas.it

P. Iva / C. F. / Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00008

Intermediario: LERTORA F.LLI & COURTMAN I.B. SPA

Polizza n. 1031.1005000011

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL
VETTORE STRADALE PER I DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE (Ed. 2006)**

Alle condizioni tutte della presente polizza, la Compagnia di assicurazione sottoscritta ed eventuali imprese coassicuratrici - in seguito denominate "Compagnia" - assicurano, nella forma impostata su:

 fatturato noli autocarri identificati
(barrare la casella relativa alla forma prescelta)

 la Spett.le **FITA SERVIZI SOC. COOP. ARL**

Via Orzinuovi, 3 – 25125 BRESCIA – P. iva 03469670172

 Nella sua qualità di Contraente e a favore di tutti i vettori che aderiscono alla convenzione, per i trasporti delle seguenti merci: *varie*

fino a concorrenza dei seguenti massimali:

	Massimali in €
TRASPORTI NAZIONALI (Art. 13) ■ Art. 13.1 ■ Art. 13.2	VEDI PATTI SPECIALI
TRASPORTI INTERNAZIONALI (Cl. n. 1/RCV2006) ■ Art. 3 primo paragrafo ■ Art. 3 secondo paragrafo	VEDI PATTI SPECIALI
ELEVAZIONE MASSIMALI PER INAPPLICABILITÀ LIMITI ■ Art 13.3 e Cl n. 1/RCV2006, (ove operante)	VEDI PATTI SPECIALI
N.B.: i massimali sopra indicati non sono cumulabili tra loro	
(*) Qualora l'assicurazione venga impostata su "autocarri identificati", i massimali dovranno essere indicati nella cl. n. 7 ed in questi spazi si dovrà apporre l'annotazione "vedi clausola n. 7"	

SCOPERTI APPLICABILI IN CASO DI FURTO/SOTTRAZIONE/SMARRIMENTO DELLE MERCI. v. Condizioni aggiionali.

ALTRI SCOPERTI E/O FRANCHIGIE: v. Condizioni aggiionali

 POLIZZA IN CONVENZIONE: SI NO

PERIODO DELL'ASSICURAZIONE (Art. 14): dalle ore 24:00 del 06/05/2014 alle ore 24:00 del 06/05/2015, con tacita proroga (Art. 9).

CALCOLO DEL PREMIO:

• Impostazione sul fatturato noli (operante Cl. n. 6/RCV2006):

Sviluppo del premio totale	Premio netto complessivo	€
	Accessori 10%	€
	Imposta 12,50%	€
	Premio lordo.	€

CLAUSOLE CHE SI INTENDONO OPERANTI SOLO SE ALLEGATE ALLA PRESENTE POLIZZA E DI SEGUITO RICHIAMATE BARRANDO LE RELATIVE CASELLE:

- | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | n. 1/RCV2006 | CONDIZIONI APPLICABILI AI TRASPORTI INTERNAZIONALI IN REGIME CMR |
| <input type="checkbox"/> | n. 2/RCV2006 | ESCLUSIONE DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER I CASI DI DOLO E/O COLPA GRAVE |
| <input checked="" type="checkbox"/> | n. 3/RCV2006 | SCOPERTI APPLICABILI NEI CASI DI FURTO, SOTTRAZIONE E SMARRIMENTO DELLE MERCI |
| <input type="checkbox"/> | n. 4/RCV2006 | ESCLUSIONE DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER FURTO, SOTTRAZIONE O SMARRIMENTO DELLE MERCI |
| <input checked="" type="checkbox"/> | n. 5/RCV2006 | DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA PER FURTO DEL VEICOLO NEL CASO DI TRASPORTO AFFIDATO A TERZI <i>(non concedibile per polizze impostate su "autocarri identificati" – Cl. n. 7/RCV2005)</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | n. 6/RCV2006 | REGOLAZIONE DEL PREMIO <i>(non valida per polizze impostate su "autocarri identificati" – Cl. n. 7/RCV2005)</i> |
| <input type="checkbox"/> | n. 7/RCV2006 | LIMITAZIONE DELLA GARANZIA AL SOLO PERIODO DEL TRASPORTO CON AUTOCARRI IDENTIFICATI IN POLIZZA <i>(non valida per polizze impostate sul "fatturato noli" – Cl. n. 6/RCV2005)</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | n. 8/RCV2006 | ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE STRADALE PER TRASPORTI CON CISTERNE |
| <input checked="" type="checkbox"/> | n. 9/RCV2006 | ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER MERCI DEPERIBILI TRASPORTATE CON AUTOCARRI FRIGORIFERI |
| <input checked="" type="checkbox"/> | n. 10/RCV2006 | ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER MERCI DEPERIBILI TRASPORTATE CON AUTOCARRI ISOTERMICI E NON DOTATI DI IMPIANTO FRIGORIFERO |

INDICE

DEFINIZIONI	Pag. 2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pag. 3
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	
Art. 3 - Comunicazioni fra le Parti	
Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione	
Art. 5 - Coassicurazione	
Art. 6 - Aggravamento del rischio	
Art. 7 - Diminuzione del rischio	
Art. 8 - Recesso dal contratto in caso di sinistro	
Art. 9 - Tacita proroga dell'assicurazione	
Art.10 - Oneri fiscali	
Art.11 - Legge applicabile e giurisdizione	
 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL VETTORE STRADALE	 Pag.3
Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione	
Art. 13 - Limiti di indennizzo e massimali	
Art. 14 - Periodo dell'assicurazione	
Art. 15 - Durata dell'assicurazione per ogni trasporto	
Art. 16 - Limiti territoriali	
 DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA NEL CASO DI FURTO DEL VEICOLO	 Pag.5
Art. 17 - Obbligo di sorveglianza	
Art. 18 - Obbligo di antifurto	
Art. 19 - Incidente stradale	
 ESCLUSIONI	 Pag.5
Art. 20 - Merci escluse	
Art. 21 - Rischi esclusi (sezione I)	
Art. 22 - Rischi esclusi (sezione II)	
 NORME APPLICABILI IN CASO DI SINISTRO	 Pag.6
Art. 23 - Obblighi generali dell'Assicurato	
Art. 24 - Obbligo di denuncia alle Autorità	
Art. 25 - Obblighi in caso di ritrovamento del veicolo	
Art. 26 - Modalità per il risarcimento del danno	
Art. 27 - Gestione delle vertenze – Spese legali	

Seguono le Clausole richiamate in Polizza e le Condizioni Addizionali dattiloscritte.

DEFINIZIONI

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

Apparecchio Antifurto:	il meccanismo idoneo ad impedire la messa in marcia del veicolo.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Autocarro:	il veicolo destinato al trasporto di cose; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati.
Chiavi dell'antifurto:	tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto.
Compagnia:	RSA - Sun Insurance Office Ltd., Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia e le eventuali coassicuratrici.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Danno:	la perdita o avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l'assicurazione.
Delegataria:	l'impresa che, per delega delle altre coassicuratrici, provvede all'emissione e alla gestione del contratto.
Franchigia:	l'importo - che resta a carico dell'Assicurato - da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile, una volta dedotto l'eventuale scoperto.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Compagnia in caso di danno risarcibile ai sensi della presente polizza.
Motrice:	la motrice dell'autotreno o il trattore stradale.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
Rimorchio:	il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da altro veicolo.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Semirimorchio:	il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da una motrice, sovrapponendosi parzialmente alla stessa.
Scoperto:	la percentuale di danno risarcibile a carico dell'Assicurato.
Sinistro:	il verificarsi di un evento dal quale possa derivare una responsabilità dell'Assicurato, per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
Veicolo:	l'autocarro o la motrice o il rimorchio o il semirimorchio.
Vettore:	l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 - Comunicazioni fra le Parti

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente devono essere fatte alla Compagnia oppure all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Compagnia verranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dal Contraente.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Coassicurazione

Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è prestata da più Compagnie in coassicurazione, ciascuna è tenuta al pagamento dell'indennizzo soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza vincolo solidale, anche se il contratto sottoscritto è unico ed anche se la polizza è firmata dalla sola Delegataria anche per conto delle coassicuratrici.

Art. 6 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione

dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - Recesso dal contratto in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso intimato dalla Compagnia, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Compagnia mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

Art. 9 - Tacita proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita, da una delle Parti, almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così di seguito.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Legge applicabile e giurisdizione

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL VETTORE STRADALE

Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada.

L'operatività della garanzia in caso di furto del veicolo è subordinata alle condizioni previste dagli artt. 17, 18 e 19 che seguono.

E' compresa nell'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria delle cose che lo stesso abbia affidato a terzi per l'esecuzione del trasporto, restando inteso che la Compagnia avrà in tal caso diritto a rivalersi nei confronti del subvettore responsabile di quanto pagato a titolo di risarcimento.

La garanzia della Compagnia è subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il subvettore. L'assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti.

La Compagnia non è inoltre obbligata per risarcimenti dovuti dall'Assicurato in dipendenza di:

- a) altre responsabilità contrattuali;
- b) eventuali pattuizioni comportanti l'assunzione da parte dell'Assicurato di una responsabilità contrattuale, per perdita o avaria delle cose trasportate, in termini diversi da quelli minimi espressamente previsti dalle leggi vigenti.

Art. 13 – Limiti di indennizzo e massimali

13.1 Il limite dell'obbligazione della Compagnia è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dall'art. 1696 del Codice Civile in materia di responsabilità del vettore stradale per i trasporti nazionali fino alla concorrenza per ogni veicolo del massimale indicato in frontespizio.

13.2 Fermo restando il limite di cui sopra, per ogni sinistro che coinvolga merci durante le soste previste dal secondo paragrafo dell'art. 15, ovvero più veicoli, l'obbligazione della Compagnia non potrà eccedere il massimale indicato in frontespizio.

13.3 Qualora, per effetto dell'applicazione del IV comma dell'art. 1696 del Codice Civile, l'Assicurato non possa avvalersi del limite di responsabilità previsto dal II comma dello stesso articolo, la Compagnia tiene indenne l'Assicurato stesso anche di quanto da lui dovuto in eccedenza al predetto limite, sino a concorrenza dei massimali per veicolo e sinistro specificamente indicati in frontespizio, ferme comunque tutte le altre condizioni di polizza, segnatamente le esclusioni in essa contenute, con applicazione di uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% in aggiunta a quelli eventualmente già previsti in polizza, senza applicazione di alcun limite massimo di scoperto.

13.4 I massimali di polizza devono intendersi al lordo di eventuali scoperti e franchigie.

Sono inoltre a carico della Compagnia le spese di perizia, le spese non inconsideratamente fatte per adempiere i provvedimenti di cui alla lettera a) dell'art. 23, anche in eccedenza alla somma massima assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, nonché quelle previste dall'art. 27.

Art. 14 - Periodo dell'assicurazione

La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio durante il periodo di assicurazione indicato in frontespizio. La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso in conformità all'art. 15, anche se nel frattempo l'assicurazione abbia cessato i suoi effetti.

Art. 15 – Durata dell'assicurazione per ogni trasporto

La Compagnia è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per i danni subiti dalle merci dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto fino al momento della loro riconsegna al destinatario.

Salvo che sia diversamente previsto da specifiche clausole della presente assicurazione, la garanzia rimane operante durante eventuali soste delle merci – anche se non caricate sul veicolo – verificatesi prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che le suddette soste siano strettamente dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto; la garanzia cessa comunque alla mezzanotte del 3° giorno successivo a quello dell'arrivo delle merci a destinazione nel luogo indicato nel documento di trasporto.

Ferme restando le disposizioni degli artt. 17 e 18 che seguono, qualora la sosta a destino superi le 24 ore, dovrà essere necessariamente rispettato l'obbligo di sorveglianza di cui all'art. 17.

Art. 16 – Limiti territoriali

La garanzia è prestata per i trasporti su strada con inizio e termine nell'ambito della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La garanzia è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o per via d'acqua tra località del territorio nazionale.

L'assicurazione rimane altresì operante durante eventuali tratte comportanti trasbordo delle merci su mezzi di trasporto lagunari, lacustri o fluviali, sempreché il trasporto venga effettuato tra località del territorio nazionale.

Salvo che in frontespizio sia stata richiamata la Clausola n. 1/RCV2006 "Condizioni applicabili ai trasporti internazionali in regime CMR", restano

esclusi dalla garanzia i trasporti soggetti al regime di detta Convenzione.

DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA NEL CASO DI FURTO DEL VEICOLO

Art. 17 – Obbligo di sorveglianza

L'operatività della garanzia, nel caso di furto del veicolo, è subordinata alla circostanza che durante le soste o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, il veicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave,

- a) sia sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo; ovvero
- b) sia custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati; ovvero
- c) soste in aree portuali o aeroportuali, che siano recintate e con i varchi sotto controllo.

Art. 18 – Obbligo di antifurto

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo precedente, la garanzia è parimenti operante purché la sottrazione del veicolo avvenga mediante furto con effrazione o scasso dei vetri o delle porte e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice, ovvero che la sottrazione del solo rimorchio o semirimorchio staccato dalla motrice avvenga mediante furto con effrazione dell'apparecchio antifurto installato sullo stesso.

In tali ipotesi, tuttavia, l'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni essenziali:

- a) che sull'autocarro sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o a norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE; ovvero che sul rimorchio o semirimorchio - quando sganciato dalla motrice - sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto accettato dalla Compagnia;
- b) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave le porte del veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;

c) che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Compagnia - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'apparecchio antifurto - tutte le chiavi dell'antifurto stesso;

d) che non siano state effettuate o fatte effettuare per qualsiasi motivo duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto.

Resta inoltre convenuto quanto segue:

e) la mancata constatazione, da parte dell'Autorità o della Compagnia o del Perito da essa designato dell'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, dei vetri o delle porte comporta l'inoperatività della copertura. Tuttavia, qualora tale constatazione sia resa impossibile dal mancato ritrovamento del veicolo e purché siano state consegnate alla Compagnia tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto e risulti l'installazione dello stesso in conformità a quanto previsto alla lettera a), la copertura resta operativa ma lo scoperto di polizza sarà maggiorato nella misura indicata nella Clausola n. 3/RCV 2006.

Tale maggiorazione di scoperto non si applica nel caso in cui risulti che sul veicolo sia installato un apparecchio antifurto certificato come conforme alla norma tecnica CEI 79/17 di 2° o 3° livello o altro apparecchio antifurto che assolve la funzione di testimoniabilità, intesa come prova inequivocabile dell'avvenuto inserimento del sistema;

f) in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle chiavi dell'antifurto l'Assicurato deve presentare immediata denuncia all'Autorità e dare comunicazione alla Compagnia, provvedendo alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche indicate alla lettera a). Resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del presente articolo rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

Art. 19 – Incidente stradale

La garanzia è comunque operante in caso di sottrazione del veicolo in seguito ad incidente stradale che impedisca all'autista di rispettare gli obblighi di cui agli artt. 17 e 18.

ESCLUSIONI

Art. 20 – Merci escluse

La Compagnia non è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato in relazione al trasporto di:

- a) carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti e materiali preziosi;
- b) pellicce, pelli, prodotti farmaceutici e tabacchi;
- c) autoveicoli, oggetti d'arte, animali vivi, masserizie;
- d) merci deperibili da trasportarsi con autocarri isotermici o frigoriferi;
- e) merci da trasportarsi con cisterne.

Art. 21 - Rischi esclusi (sezione I)

La Compagnia non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato in conseguenza di:

- a) dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- b) appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, subvettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero col concorso degli stessi;
- c) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose;
- d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;
- e) bagnamento, se le merci siano state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili ovvero durante la sosta a terra delle merci in aree scoperte.

Art. 22 - Rischi esclusi (sezione II)

La Compagnia non è obbligata per i danni e le perdite causati direttamente o indirettamente da:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo;
- c) contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- d) esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
- e) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;
- f) atti di terrorismo;
- g) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- h) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria e uragani;
- i) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari;

elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;

elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici; armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

NORME APPLICABILI IN CASO DI SINISTRO

In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai successivi articoli 23, 24 e 25 si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Art. 23 - Obblighi generali dell'Assicurato

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate;
- b) non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico nonché alle tracce del sinistro prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Compagnia;
- c) darne immediato avviso alla Compagnia od all'Intermediario al quale è assegnata la polizza, richiedendo l'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Compagnia più vicino al luogo in cui si è verificato l'evento o il danno è stato scoperto, facendo in modo, ove possibile, che la constatazione avvenga in contraddittorio con il danneggiato e con gli eventuali soggetti responsabili del sinistro;
- d) trasmettere tempestivamente alla Compagnia qualunque atto giudiziario relativo al sinistro, anche se pervenuto dopo la presentazione del reclamo;
- e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- f) astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

L'Assicurato è esonerato dagli obblighi di cui alla lettera c) che precede in caso di riserve generiche formulate dal ricevitore, o chi per

esso, all'atto della riconsegna delle merci fino al momento in cui gli pervenga uno specifico reclamo o il danno appaia evidente. In quest'ultimo caso l'Assicurato deve trasmettere senza indugio alla Compagnia la richiesta di risarcimento ricevuta.

Art. 24 – Obbligo di denuncia alle Autorità

In caso di furto o altro reato dal quale derivi un danno alle merci l'Assicurato o chi per esso deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro indicando:

- a) la descrizione dei fatti;
- b) i dati di identificazione del veicolo;
- c) gli elementi idonei ad identificare e a quantificare la merce trasportata;
- d) le generalità complete dell'autista o degli autisti del veicolo utilizzato per il trasporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
- e) l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza.

Copia della denuncia suddetta deve essere inviata, prima possibile, alla Compagnia.

Art. 25 – Obblighi in caso di ritrovamento del veicolo

Qualora la sottrazione della merce sia avvenuta unitamente al veicolo utilizzato per il trasporto e quest'ultimo venga ritrovato, l'Assicurato o chi per esso deve immediatamente richiedere l'intervento delle Autorità competenti o della Compagnia o del Perito da essa designato al fine di constatare e verbalizzare lo stato del veicolo, l'effrazione o scasso dell'eventuale apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul veicolo.

Copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata alla Compagnia. L'Assicurato o chi per esso deve astenersi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.

Art. 26 – Modalità per il risarcimento del danno

Ai fini del risarcimento del danno l'Assicurato, in aggiunta alla denuncia all'Autorità prevista dall'art. 24 ed agli eventuali documenti previsti dall'art. 23, lettera d) deve trasmettere alla Compagnia:

- a) la richiesta di risarcimento ricevuta e gli altri documenti comprovanti la titolarità del diritto all'indennizzo;

- b) una descrizione dettagliata dei fatti con la indicazione, in particolare, dei dati identificativi del veicolo utilizzato per il trasporto e la relativa portata, i dati di identificazione dell'eventuale sub-vettore e il peso di ciascuna partita di merce trasportata;
- c) i documenti di trasporto e ogni ulteriore atto riportante riserve sullo stato della merce o dell'imballaggio;
- d) l'attestazione dell'iscrizione di legge all'Albo degli autotrasportatori alla data del sinistro sia dell'Assicurato che di eventuali sub-vettori o equivalente documento per i vettori esteri, nel caso in cui tale iscrizione sia richiesta dalle norme vigenti;
- e) la copia della fattura del nolo e della pagina del Registro I.V.A. sulla quale la stessa risulta registrata (limitatamente alle polizze sul "Fatturato noli");
- f) la copia del decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 409 del Codice di procedura penale (certificato di chiusa inchiesta) qualora sia stata aperta una inchiesta penale sulle cause del sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo da parte della Compagnia sarà in ogni caso subordinato alla presentazione della fattura di origine e della distinta pesi o altri documenti che provino valore, quantità e tipo della merce danneggiata, restando escluso che costituisca prova sufficiente del danno una semplice nota di addebito al vettore da parte del danneggiato.

Art. 27 – Gestione delle vertenze – Spese legali

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'eventuale atto di tacitazione dei danneggiati.

Su richiesta dell'Assicurato, la Compagnia lo informerà sullo stato della vertenza.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

PATTI SPECIALI

La presente convenzione è stipulata dalla FITA SERVIZI SOC.COOP. ARL. a favore di tutti i vettori (d'ora innanzi "l'Assicurata") che aderiscono alla suddetta convenzione, siano società o ditte individuali di autotrasporto, previa richiesta anticipata di inclusione.

Per ogni Assicurata sarà emessa una Scheda di Adesione individuale in base ai termini ed alle condizioni della presente convenzione.

La presente Polizza viene suddivisa in TRE SEZIONI, nei termini e condizioni in esse contenute e, precisamente:

- **PRIMA SEZIONE** – Responsabilità Civile Vettoriale
- **SECONDA SEZIONE** – Danni alle merci trasportate
- **TERZA SEZIONE** – Norme comuni operanti per entrambe le due Sezioni anzidette.

"PRIMA SEZIONE" : Garanzia "RESPONSABILITA' CIVILE VETTORIALE"**Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La presente "Prima Sezione" ha lo scopo di tenere indenne la Spett. Assicurata di quanto questa sia tenuta a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di Leggi e/o Convenzioni in vigore al momento del sinistro, nella Sua qualità di Vettore stradale - regolarmente autorizzato all'autotrasporto di cose per conto terzi - a titolo di risarcimento per perdite e/o avarie delle merci affidategli per il trasporto.

Resta inteso che la Società non è obbligata per ulteriori o più ampie responsabilità contrattualmente assunte dall'Assicurata, diverse da quelle sancite dalle predette Leggi e/o Convenzioni.

Art. 2) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

La garanzia viene prestata alle Condizioni Generale della allegata "POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL VETTORE STRADALE PER DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE (Ed. 2006/RCV)", integrata dalle seguenti Garanzie:

- **CI. 1/RCV2006:** estensione CMR
- **CI. 3/RCV2006:** Scoperti
- **CI. 5/RCV2006:** Trasporto affidato a terzi
- **CI. 6/RCV2006:** Regolazione premio (valevole per entrambe le sezioni);
- **CI. 8/RCV2006:** Assicurazione della responsabilità del vettore stradale per trasporti con cisterne
- **CI. 9/RCV2006:** Assicurazione della responsabilità per merci deperibili trasportate con autocarri
- **CI.10/RCV2006:** Assicurazione della responsabilità per merci deperibili trasportate con autocarri isotermici e non dotati di impianto frigorifero
- Termination of Transit Clause



RSA Mercoledì San Intorno C/Corso Italia - Società di Assicurazioni Fondata nel 1916
 Sede Legale: viale della Vittoria 56/1 - 00194 Roma - Capitale Sociale: Lit. 1.200.000.000 - Registro Imprese: Roma - C.F. 01208010001
 Direzione Generale e Direzione per l'Italia: Via della Pace 112 - 00187 Roma - Tel. 06/85481 - Fax 06/85498 - C.F. 01208010001
 Direzione Generale e Direzione per l'Europa: Via della Pace 112 - 00187 Roma - Tel. 06/85481 - Fax 06/85498 - C.F. 01208010001
 Direzione Generale e Direzione per l'America: Via della Pace 112 - 00187 Roma - Tel. 06/85481 - Fax 06/85498 - C.F. 01208010001
 Direzione Generale e Direzione per l'Asia: Via della Pace 112 - 00187 Roma - Tel. 06/85481 - Fax 06/85498 - C.F. 01208010001

- Sanction Limitation and Exclusion Clause
- Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause 10/11/03
- Institute Cyber Attack Exclusion Clause
- Cargo ISM Claus

Art. 3) MASSIMALI DI GARANZIA

Si precisa che il limite massimo che la Società potrà garantire, sarà quello indicato sulla singola scheda di Adesione, in dipendenza dall'opzione scelta dal singolo Aderente.

La somma massima che la Società garantisce, per ogni singolo viaggio e/o mezzo di trasporto, viene stabilita nelle seguenti misure:

- Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dall'art. 1696 del Codice Civile in materia di responsabilità del vettore stradale per i trasporti nazionali (fissato in 1 Euro per Kg. di merce trasportata) fino alla concorrenza comunque, per ogni sinistro e per ogni veicolo.
- € 200.000,00 – in caso di inapplicabilità dei limiti (Art. 13.3 delle Norme Generali di Polizza- dolo/colpa grave)
- € 200.000,00 – per trasporti internazionali in regime CMR (qualora operante)
- € 200.000,00 – per giacenza in corso di transito

Art. 4) SCOPERTO / FRANCHIGIA

Gli eventuali danni e/o perdite, risarcibili a termini di Polizza, e fermo restando quanto già indicato nei singoli articoli di Polizza là dove viene indicato uno scoperto e/o franchigia, verranno liquidati come segue:

- a) se conseguenti a furto totale, furto parziale, smarrimento, mancata consegna, ammanchi in genere, come da Clausola 3/RCV 2006 allegata;
- b) se conseguenti a dispersione, colaggio e/o contaminazione, come da Clausola 8/RCV 2006 – trasporti a mezzo cisterne;
- c) se conseguenti a variazione di temperatura, come da Clausola 9/RCV 2006 – trasporti con autocarri dotati di impianto frigorifero;
- d) se conseguenti a avvenimenti diversi da quelli sopra indicati, con l'applicazione della franchigia fissa di € 250,00;
- e) Scoperto aggiuntivo del 10% per danni derivanti da dolo e/o colpa grave e per quanto previsto dalla Clausola 5/RCV 2006



Art. 5) PRECISAZIONI, LIMITAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA

5.1 Merci assicurate

In parziale deroga e ad integrazione di quanto indicato alle Norme che regolano l'assicurazione in generale, la presente copertura si intende operante anche per i trasporti delle seguenti merci:

- masserizie, pelli, pellicce, prodotti farmaceutici, tabacchi

purché non a carico completo, intendendosi per tale la spedizione effettuata da un unico mittente ad un unico destinatario. Limitatamente alle suddette merci, i massimali previsti dovranno intendersi ridotti al 50%

5.2 Appropriazione indebita

In parziale deroga di quanto previsto al comma b) dell'Art. 21 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, la Società è obbligata per appropriazione indebita, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati da sub vettori e da dipendenti dell'Assicurato o con il concorso degli stessi e/o del sub vettore, fermo restando la non indennizzabilità di eventuali danni conseguenti a trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle vigenti leggi, ai quali l'Assicurata abbia affidato direttamente la merce.

Resta inteso e convenuto che la Società non contesterà la validità della garanzia in presenza di buona fede degli Assicurati, nella scelta di terzi vettori.

In tal caso lo scoperto previsto a carico dell'Assicurato, come indicato alla Clausola 3/RCV 2006, si intende aumentato di un ulteriore 10%.

5.3 Sovraccarico della portata utile

E' facoltà dell'Assicurata/Contraente trasportare per ogni viaggio e su ogni singolo automezzo, un sovraccarico stabilito nella misura del 10% della portata utile indicata sulla Carta di Circolazione.

Tuttavia se il sovraccarico dovesse eccedere il limite stabilito, la Società risponderà solo qualora l'Assicurato/Contraente provi che gli eventuali danni e perdite sono stati provocati da cause del tutto estranee all'esistenza di tale sovraccarico.

5.4 Danni ai contenitori

La garanzia prestata con la presente polizza, viene estesa ai danni subiti dai "contenitori" (containers, casse mobili, tanks containers, cisterne, trailers, etc.), purché non di proprietà, agganciati e/o caricati sugli autocarri anche quando non contengono merce.

Il limite massimo per questa garanzia viene fissato nella misura di € 7.500,00 (Settemilacinquecento) per ciascun contenitore.

5.5 Soste tecniche a destino

In parziale deroga di quanto indicato all'Art. 15 delle norme che regolano l'assicurazione in generale, il limite temporale di validità dell'assicurazione nella località di destino è elevato:

- a 90 giorni nel caso di giacenza delle merci nei magazzini del Contraente o di terzi, causate da impossibilità di normale riconsegna delle merci stesse al destinatario, per motivi non imputabili a fatto del Contraente.

In caso di danno il Contraente dovrà presentare la documentazione attestante l'impossibilità della normale riconsegna.



5.6 Trasporti con lettera di vettura

L'assicurazione è prestata per tutti i trasporti effettuati con lettera di vettura dell'Assicurato sia su autocarri di proprietà e/o gestione diretta dell'Assicurato stesso che di terzi; può valere, limitatamente però agli automezzi di proprietà e/o gestione diretta dell'Assicurato, anche per i trasporti effettuati con lettera di vettura emessa da terzi vettori nei confronti dei quali l'Assicurato, contro incasso del corrispettivo (parte del nolo totale), agisce in qualità di vettore congiunto (intermedio o finale) o di sub-vettore.

5.7 Liquidazione in acconto

Nel caso il sinistro coinvolga spedizioni di più mittenti/destinatari, l'assicurata ha facoltà di richiedere una o più liquidazioni in acconto, in funzione degli addebiti ricevuti e presentati ai liquidatori e solo qualora il risarcimento richiesto sia superiore a € 50.000,00.

5.8 Deroga Antifurto

In parziale deroga alle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità del vettore stradale per i danni alle merci trasportate 2006/RCV" l'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 17 e 18 di polizza, agli effetti della operatività della garanzia, non comporterà decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

In tal caso lo scoperto a carico dell'Assicurato previsto in polizza si intende maggiorato di un ulteriore 10%, da sommarsi a quelli già stabiliti in Polizza.

5.9 Trasporti affidati a terzi in sub vezione

In caso di trasporto di merce affidata a terzi, l'assicurazione si intenderà operante anche per perdita o avaria dovuta a una delle ipotesi di esclusione dei rischi previste ai punti c), d), e) dell'Art. 21) delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Eventuali danni saranno risarciti previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

L'obbligazione della Società è comunque subordinata alla condizione che la Contraente non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del sub-vettore responsabile.

5.10 Limite di Indennizzo

Viene data facoltà ai singoli consorziati di richiedere, in parziale deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 1696 Codice Civile come modificato dall'art.10 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286, l'elevazione del limite di risarcimento dovuto dal vettore a € 6,20 per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata, sino alla concorrenza massima comunque, per ogni sinistro e per ogni autoveicolo, del massimale di Euro 200.000,00

Resta inteso e convenuto che detta estensione dei limiti di responsabilità sarà operante con l'intesa che vengano rispettate le seguenti disposizioni:

- il diverso limite di risarcimento dovrà essere concordato tra il vettore e il committente e dovrà risultare sul Contratto di Trasporto, debitamente sottoscritto da entrambe le parti
- il Contratto di cui sopra dovrà riflettere le responsabilità contrattuali assunte dal committente con gli aventi diritto, proprietari della merce.

Qualora non risultino soddisfatte le condizioni di cui ai succitati punti, l'obbligazione indennitaria della Società non potrà eccedere la limitazione di responsabilità prevista dal comma secondo dell'art. 1696 del Codice Civile come modificato dall'art. 10 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 come meglio specificato nel frontespizio di Polizza.



"SECONDA SEZIONE" Garanzia "DANNI PER CONTO"

Viene inserita la possibilità, per gli aderenti alla Convenzione, di richiedere una copertura "danni per conto dell'avente interesse". Tale estensione è concedibile solo in abbinamento alla copertura della Responsabilità civile vettoriale e deve esserne fatta richiesta preventivamente e per iscritto.

Art. 1) - OGGETTO DELLA COPERTURA

La presente Sezione deve intendersi valida ed operante per gli eventuali danni e/o perdite, materiali e diretti, che le merci assicurate possono subire durante i trasporti e/o spedizioni effettuati dalla Spett. Contraente o suoi incaricati, per conto dei legittimi proprietari i quali, oltre all'incarico del trasporto delle predette merci, hanno rilasciato specifico mandato scritto prima dell'inizio del viaggio stesso alla Contraente, la quale dovrà provvedere anche alla copertura assicurativa per loro conto.

Si intendono dunque esclusi dalla presente sezione tutti quei trasporti in sub vezione per i quali la Spett. le Contraente abbia ricevuto mandato da altri vettori e/o spedizionieri.

Tali merci, sono coperte di assicurazione dalla loro presa in consegna e sino alla loro riconsegna nella località di destino indicate nei documenti di trasporto o F.O.B. porti e/o aeroporti di imbarco per merci destinate all'estero, comprese eventuali giacenze e/o soste tecniche in corso di viaggio, considerate tali dalle vigenti regolamenti.

Art. 2) - LIMITI TERRITORIALI

L'Assicurazione vale per tutte le spedizioni di cui al precedente Art. 1) effettuati nell'ambito dell'Europa, ivi comprese le Isole, incluso Slovenia e Croazia, ma con l'esclusione dei territori dell' EX URSS ed EX JUGOSLAVIA non appartenenti all'Unione Europea e dei Paesi Belligeranti e/o aventi situazioni socio politiche a rischio.

Tali merci sono coperte durante il trasporto per via terrestre o con imbarco del veicolo su Nave Traghetto e/o Roll-On / Roll-Off e durante le relative giacenze in transito.

ART. 3) - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

La garanzia viene prestata alle Condizioni Generali della allegata "POLIZZA ITALIANA MERCI TRASPORTATE (ED. 1983)", integrata, agli effetti della durata e della delimitazione della copertura, dalle seguenti Clausole:

- Clausola 83/01 Pieno Rischio
- Clausola 83/05 Rischi Scioperi Sopra Merci
- Clausola 83/15 Merci deperibili
- Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause ed. 10/11/2003
- Termination of Transit Clause (TERRORISM)
- Cargo ISM Endorsement JC 98/019
- Cargo ISPS Endorsement JC 2004/050
- Sanction limitation and exclusion clause

ART. 4) - MASSIMALI DI GARANZIA

Si precisa che il limite massimo che la Società potrà garantire, sarà quello indicato sulla singola scheda di Adesione, in dipendenza dall'opzione scelta dal singolo Aderente.

La somma massima, nella forma "A Primo Rischio Assoluto", che gli Assicuratori garantiscono per ogni automezzo e per ogni avvenimento è fissata in:

- € 200.000,00 per autocarro, convoglio ferroviario, nave traghetto e/o RO/RO



RSA (Rischio Società Assicuratrice) - Società di Assicurazione fondata nel 1970
 Sede legale ed operativa: Corso S. Felice 10, 20121 Milano - Tel. 02/580001 - Fax 02/580002
 Direzione Generale: Via Dante 12, 20121 Milano - Tel. 02/580011 - Fax 02/580012
 Direzione Amministrativa: Via S. Felice 10, 20121 Milano - Tel. 02/580013 - Fax 02/580014
 Direzione Clienti: Via S. Felice 10, 20121 Milano - Tel. 02/580015 - Fax 02/580016
 Direzione Polizzi: Via S. Felice 10, 20121 Milano - Tel. 02/580017 - Fax 02/580018
 Direzione Polizza: Via S. Felice 10, 20121 Milano - Tel. 02/580019 - Fax 02/580020
 Direzione Polizza: Via S. Felice 10, 20121 Milano - Tel. 02/580021 - Fax 02/580022
 Direzione Polizza: Via S. Felice 10, 20121 Milano - Tel. 02/580023 - Fax 02/580024
 Direzione Polizza: Via S. Felice 10, 20121 Milano - Tel. 02/580025 - Fax 02/580026
 Direzione Polizza: Via S. Felice 10, 20121 Milano - Tel. 02/580027 - Fax 02/580028
 Direzione Polizza: Via S. Felice 10, 20121 Milano - Tel. 02/580029 - Fax 02/580030

- € 200.000,00 – per giacenza in corso di transito

ART. 5) - SCOPERTI/FRANCHIGIE

Gli eventuali danni e/o perdite, risarcibili a termini di Polizza, e fermo restando quanto già indicato nei singoli articoli di Polizza là dove viene indicato uno scoperto e/o franchigia, verranno liquidati come segue:

- a) scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per i danni conseguenti a furto, rapina, mancata consegna, ammanchi in genere
- b) scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per i danni conseguenti a mancato freddo e/o variazioni di temperatura
- c) scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per i danni conseguenti a contaminazione, dispersione, colaggio
- d) Scoperto aggiuntivo del 10% per danni derivanti da dolo e/o colpa grave
- e) Franchigia fissa di € 250,00 per tutti i danni per i quali non è previsto uno scoperto

ART. 6) - PRECISAZIONI, LIMITAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA

6.1 Dolo e Colpa grave

In parziale deroga a quanto indicato alla lettera a) dell'Art. 2) della Clausola 83/01 (Pieno Rischio), la presente garanzia assicurativa deve intendersi estesa anche ai danni e/o perdite conseguenti a "Colpa grave" della Spett.le Contraente, nonché al "Dolo e Colpa grave" dei rispettivi dipendenti della Contraente e dell'Assicurato.

6.2 Limiti spaziali e temporali

A parziale deroga di quanto indicato nell'Art. 3) della Clausola 83/01 (Pieno Rischio) punto d) il limite temporale di validità dell'assicurazione nella località di destino viene elevato a:

- 60 giorni nel caso di giacenze delle merci nei magazzini del Contraente o di terzi causate da impossibilità di normale riconsegna delle merci stesse al destinatario per motivi non imputabili a fatto del Contraente.

In caso di danno il Contraente presenterà la documentazione attestante l'impossibilità della normale riconsegna.

6.3 Conferimento mandato ad assicurare per conto

Si intendono accettati eventuali mandati conferiti anche non per iscritto, purché sia documentato il pagamento del costo dell'assicurazione da parte del cliente del vettore o, in alternativa, il vettore, ad inizio copertura, fornisca un elenco (da aggiornarsi ad ogni rinnovo e/o inserimento nominativo) dei clienti per i quali assicura la merce per conto.

6.4 Merci usate e/o merci rese

I danni e le perdite a merci usate e/o merci rese sono coperti alle piene condizioni di polizza, fatta salva l'esclusione dei danni eventualmente preesistenti nonché dei danni estetici, quali graffiature, scheggiature, rigature, ruggine, ossidazione e scolorazione, che non pregiudichino la funzionalità delle merci assicurate e semprechè non imputabili direttamente a un evento caratterizzato.

6.5 Rischi di furto, rapina e smarrimento delle merci

Nei trasporti terrestri, anche se preliminari e/o successivi alla trasvolata aerea o traversata marittima - effettuati con autocarri di proprietà od in gestione diretta della contraente e/o di terzi - il furto, la rapina e lo smarrimento delle merci rientrano nella presente assicurazione soltanto se verificatisi nelle circostanze e con le modalità che seguono :



a) furto dell'intero autocarro a condizione che siano state rispettate una delle condizioni di assicurabilità indicate al punto 1.1) "sorveglianza" ovvero tutte le condizioni di assicurabilità indicate al punto 1.2) "antifurto";

b) furto del solo rimorchio a condizione che

- sia stata rispettata una delle condizioni di assicurabilità indicate al punto 1.1) "sorveglianza" ovvero
 - se al momento del sinistro il rimorchio era agganciato alla motrice, detto furto si sia verificato con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice stessa;
 - se al momento del sinistro il rimorchio era sganciato dalla motrice, il furto si sia verificato con effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto installato sul rimorchio
- e siano state rispettate in ambedue i casi tutte le condizioni di assicurabilità indicate al punto 1.2) "antifurto";

c) furto di singoli colli interi, a condizione che sia stata rispettata una delle condizioni di assicurabilità indicate al punto 1.1) "sorveglianza" e che il furto sia stato perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dell'autocarro o dei locali o recinzioni delle aree nei quali l'autocarro era parcheggiato;

d) furto o smarrimento della merce in seguito ad incidente stradale, ferroviario o marittimo che coinvolga l'autocarro, a condizione che siano state rispettate una delle condizioni di assicurabilità indicate al punto 1.1) "sorveglianza" o tutte le condizioni di assicurabilità indicate al punto 1.2) "antifurto", salvo provata impossibilità per l'autista di adempiere a tali obblighi;

e) rapina.

1.1 Condizioni di assicurabilità: "sorveglianza"

Durante le soste o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, i veicoli - siano essi autocarro o motrice (la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave) ovvero rimorchio o semirimorchio - debbono

- a) essere sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo; ovvero
- b) essere custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati; ovvero
- c) sostare in aree portuali o aeroportuali, che siano recintate e con i varchi sotto controllo.

1.2 Condizioni di assicurabilità: "antifurto"

a) Sull'autocarro deve essere installato a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari, come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al I o II o III livello della norma CEI 79/17 e/o a norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE ovvero che sul rimorchio o semirimorchio - quando sganciato dalla motrice - sia installato a regola



d'arte un apparecchio antifurto conforme alla norma CEI 79/51 o accettato dalla Società (previa specifica richiesta della Contraente);

b) l'apparecchio antifurto deve essere messo in funzione e devono essere chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le porte del veicolo durante qualsiasi sosta o fermata che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;

c) non devono essere state effettuate o fatte effettuare duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto, intendendosi per "chiavi" tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione del sistema antifurto;

d) in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette chiavi dell'antifurto deve essere presentata immediata denuncia alle Autorità e data comunicazione alla Società, provvedendosi alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche indicate alle lettere a) e c); resta inteso che in tale eventualità la presente garanzia rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio;

e) devono essere consegnate alla Società tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto. Le chiavi devono essere fatte pervenire, anche disgiuntamente, senza indugio alla sede della Società od all'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza ovvero al Perito incaricato;

f) deve essere richiesto, in caso di ritrovamento del veicolo, l'intervento delle Autorità e/o della Società e/o del Perito da essa designato perché sia, fra l'altro, specificamente verbalizzato lo stato del veicolo, l'effrazione o scasso dell'eventuale antifurto e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente, con obbligo per l'Assicurato o chi per esso di astenersi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato prima di tale constatazione.

La mancata constatazione, da parte delle Autorità e/o della Società e/o del Perito da essa designato, dell'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte comporta l'inoperatività della copertura.

Qualora la constatazione di cui al comma f) che precede sia resa impossibile dal mancato ritrovamento del veicolo e purché siano rispettate tutte le altre condizioni sopra elencate alle lettere a), b), c) d) ed e), la copertura resta operativa ma lo scoperto di polizza sarà maggiorato di un ulteriore 10%. Tale maggiorazione di scoperto non si applica nel caso in cui risulti che sul veicolo sia installato un apparecchio antifurto certificato come conforme alla norma tecnica CEI 79/17 di II o III livello o altro apparecchio antifurto che assolva la funzione di testimoniabilità, intesa come prova inequivocabile dell'avvenuto inserimento del sistema.

Resta stabilito che il Contraente e/o l'Assicurato dovranno fornire alla Società tutta la documentazione necessaria a determinare il danno ed ottemperare a tutte le altre disposizioni di polizza.

Ai fini della validità della garanzia, la fase di caricamento sull'autocarro dovrà essere immediatamente antecedente l'inizio del viaggio, pertanto è esplicitamente escluso dalla garanzia il ricovero notturno dell'automezzo carico in attesa del trasporto;

La mancata osservanza delle suddette disposizioni, non pregiudicherà la copertura assicurativa, ma su eventuali danni verrà applicato uno scoperto aggiuntivo del 10% rispetto a quanto già previsto in polizza.

6.6 Trasporto a mezzo cisterne (opzionale)

La Società è obbligata anche per eventuali indennizzi che fossero dovuti dall'Assicurata per danni e/o perdite cagionati da dispersione, colaggio e contaminazione del prodotto, sempreché tali danni e/o perdite siano una conseguenza diretta di incidente stradale o di rottura e/o foratura della manichetta o di sfilamento/distacco della manichetta dalla relativa valvola o di rottura della valvola, durante le operazioni di carico e scarico.



TERZA SEZIONE - "NORME COMUNI ALLE SEZIONI PRIMA E SECONDA"

Art. 1) PRECISAZIONI

La seguente "Terza Sezione", relativa alle "Norme Comuni" deve intendersi valida ed operante per tutte e due le precedenti "Prima e Seconda Sezione" e, prevarrà, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali dei Capitolati di Polizza e sulle garanzie e/o clausole richiamate e qui allegate.

Art. 2) INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Con la sottoscrizione della nota informativa precontrattuale, qui allegata, e con la sottoscrizione della presente Polizza, la Spett.le Assicurata dichiara di aver preso atto degli obblighi degli Assicuratori in ottemperanza e nel rispetto dell'articolo 13 del "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" - D.lgs. N. 196/2003.

Art. 3) VALIDITA' DELLA COPERTURA

Considerato quanto previsto dalla Legge del 27 Maggio 1993 N. 162, ed a precisazione di quanto indicato dalle Condizioni Generali stampate di Polizza, la presente assicurazione non è operante per i trasporti comunque effettuati da autotrasportatori non autorizzati, al momento del sinistro, all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti, sia riferito alla Spett.le Assicurata/Contraente che a Terzi vettori.

Art. 4) PRECISAZIONI, LIMITAZIONI, ESTENSIONI

4.1 Chiusa inchiesta

Si conviene fra le Parti sottoscritte che, ai fini della liquidazione di un danno a seguito di furto e/o rapina, la mancata presentazione del verbale di chiusa inchiesta istruttoria da parte della competente Autorità Giudiziaria, non sarà ritenuto atto pregiudizievole alla liquidazione del sinistro. In questo caso però, l'Assicurata si impegna ad attivarsi in ogni modo per l'ottenimento di detto documento, da presentare anche successivamente alla liquidazione, fermo l'obbligo della Spett.le Assicurata a restituire alla Società l'importo del danno eventualmente già corrisposto, nel caso in cui emergessero colpe gravi a carico dell'Assicurata stessa, tali da non rendere risarcibile il danno in parola in base alle presenti condizioni di garanzia.

4.2 Sgombero della sede stradale

La Società rimborserà, oltre alle spese di recupero e conservazione delle cose assicurate come previsto dalle condizioni di garanzia, anche le spese ragionevolmente sostenute per lo sgombero della sede stradale dalle merci irrecuperabili, nonché per l'eventuale smaltimento e/o distruzione della merce danneggiata, a seguito di un avvenimento garantito dalla presente polizza.

Resta comunque inteso che la somma massima garantita dalla Società non potrà essere superiore a € 5.000,00 per evento, e ciò anche in eccedenza alle somme massime garantite dal contratto.

4.3 Franchigia peritale

Viene convenuto che, nell'eventualità di danni stimati di entità non superiore a € 1.500,00 l'Assicurata è dispensata dal richiedere l'intervento del Commissario di Avaria.

Resta in ogni caso inteso che l'Assicurata - sotto la propria responsabilità - dovrà fornire tutta la documentazione necessaria per comprovare il reclamo.

4.4 Rimborso spese peritali

Viene espressamente convenuto che tutte le spese peritali o di constatazione del danno anticipate dall'Assicurata resteranno comunque a definitivo carico degli Assicuratori anche



nell'ipotesi in cui il sinistro non dovesse risultare risarcibile a termini di polizza, sempreché i periti siano quelli indicati dalla Compagnia assicuratrice.

4.5 Riserve al sub-vettore

Fermo restando l'obbligo della Contraente di salvaguardare l'azione di rivalsa spettante agli Assicuratori, viene espressamente convenuto che la copertura non sarà pregiudicata nel caso che l'apposizione delle riserve sui documenti di consegna del carico o la presentazione del reclamo scritto al vettore non siano effettuate entro i termini o nelle forme prescritte dalla normativa applicabile.

4.6 Inclusioni singoli consorziati

Eventuali inclusioni dovranno essere richieste preventivamente e potranno essere incluse in copertura come segue:

- automaticamente se il nuovo consorziato risulta indenne da sinistri;
- in caso contrario dovrà essere valutato di volta in volta dagli Assicuratori.

4.7 Premio minimo

Si precisa che il premio minimo per singola Scheda non potrà essere inferiore a:

- € 300,00 per la sola copertura RCV
- € 400,00 per la copertura RCV e danni per conto

4.8 Autotrasportatori non autorizzati

Considerato quanto previsto dalla Legge del 27 Maggio 1993 N. 162 e successivi aggiornamenti/emendamenti, ed a precisazione di quanto indicato dalle Condizioni Generali stampate di Polizza, l'assicurazione non è operante per i trasporti comunque effettuati da autotrasportatori non autorizzati, al momento del sinistro, all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti, se incaricati dall'Assicurato stesso.

Art. 5) DURATA E TACITO RINNOVO

La presente polizza convenzione ha una durata di 12 mesi e decorre dalle ore 24.00 del 6 Maggio 2014 sino alle ore 24.00 del 6 Maggio 2015, e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno se, almeno 30 giorni prima della scadenza, non sia stata disdetta da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata.

Le singole schede di adesione avranno decorrenza dal momento dell'inclusione in convenzione fino alla scadenza annuale della stessa, sempre con tacito rinnovo.

Art. 6) - DISDETTA DEL CONTRATTO

Le Parti Contraenti sottoscritte si riservano la facoltà di disdire il presente contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di 30 (trenta) giorni, da darsi a mezzo lettera raccomandata.

Gli Assicuratori hanno il diritto di esigere il pagamento dei premi dovuti e non ancora pagati. In caso di disdetta il contratto non ha più effetto per le merci spedite dopo lo spirare del termine di 30 giorni dalla data di disdetta. Per tutti i rischi iniziati anteriormente a tale data, gli Assicuratori risponderanno sino al momento della loro estinzione, a' termini delle Condizioni di Polizza.

Art. 7) PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio - che si intende comunque acquisito - con gli accessori e le imposte indicato nelle singole Schede di Adesione, dovrà essere pagato a presentazione della Polizza, o Appendici, o altro documento, presso la Direzione della Società o presso la sede dell'intermediario al quale è stato assegnato il contratto. Se la Spett. Assicurata/Contraente non paga il premio o una rata di premio stabilito, l'assicurazione resterà sospesa in base a quanto indicato all'Art. 1901 del Codice Civile e, gli Assicuratori, fermo restando il proprio diritto a percepire il premio



corrispondente, non saranno responsabili di eventuali danni occorsi nel periodo cui il mancato pagamento si riferisce.

Le Parti prendono e danno atto che il periodo di mora per il pagamento dei premi, si intende elevato a 30 giorni.

Art. 8) REGOLAZIONE DEL PREMIO

Ai fini della regolazione del premio, si intendono valide, per entrambe le sezioni, le disposizioni contenute alla **Clausola 6/RCV 2006**.

Art. 9) CLAUSOLA GESTIONE

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Spett.le **LERTORA F.LLI & COURTMAN INSURANCE BROKERS S.p.A. Via Maragliano 2/5, 16121 GENOVA – TEL. 0102911.1**

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente Polizza di Abbonamento saranno svolti per conto dell'Assicurata dall'Intermediario, il quale tratterà con la Società Assicuratrice per la gestione del Contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, ecc.).

Il pagamento del premio sarà effettuato dall'Assicurata all' Intermediario, che provvederà alla rimessa alla Società nei tempi e modalità convenute nel mandato di collaborazione; ai fini dell'Art. 1901 C.C. tale pagamento avrà efficacia liberatoria per il Contraente.

Le quote di indennizzo o di rimborso di premio saranno versate all' Intermediario che provvederà al trasferimento degli importi all'Assicurato; il pagamento all' Intermediario avrà efficacia liberatoria per le Società.

Ogni comunicazione fatta dall' Intermediario, nel nome e per conto dell'Assicurata, alla Società, si intenderà come fatta dall'Assicurata. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurata all' Intermediario si intenderà come fatta alla Società. L' Intermediario è tenuto ad inoltrare immediatamente a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

Art. 10) FORO COMPETENTE

Il Foro competente, in caso di controversia, è esclusivamente quello del luogo di emissione della polizza e questa competenza territoriale non può essere derogata neppure a cagione di connessione o continenza di causa.

REDATTA IN DUPLICE ESEMPLARE AD UN SOLO EFFETTO


Letta, firmata e scambiata fra le Parti.

Genova, 14 Maggio 2014
cm/lm

Il Contraente

RSA - Sun Insurance Office Ltd.

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



Il Sottoscritto dichiara che prima della conclusione del presente contratto ha ricevuto da RSA - Sun Insurance Office Ltd. - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia la **NOTA INFORMATIVA**, redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 del D.Lgs. del 07/09/2005 n° 209.

Il Contraente

